



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 05 del 19/01/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA E I COMUNI DI ANGHIANI, BADIA TEDALDA, CAPRESE MICHELANGELO, MONTERCHI, SANSEPOLCRO E SESTINO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI E DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NEI TERRITORI MONTANI

Oggi, 19.01.2026, alle ore 12:00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Presiede la seduta La Sig.ra MARIDA BROGIALDI nella sua qualità di Sindaco.

FATTO L'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI:

	PRESENTE	ASSENTE
--	----------	---------

Brogiardi Marida	Sindaco	x	
Acquisti Paolo	Assessore		x
Simone Antonio Palermo	Assessore	x	

Presenti n.2 Assenti n. 1

Assiste, in modalità online, il Dott. Angelo Capalbo, Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Marida Brogialdi

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo, 23/02/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.

Caprese Michelangelo, 23/02/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata comunicata con lettera prot. n. 744 del 23/02/2026 ai Sig.ri capigruppo consiliari;

- è divenuta esecutiva:

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267).

- Caprese Michelangelo, lì 23/02/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la Deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana n. 96 del 28/11/2025 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA E I COMUNI DI ANGHIAI, BADIA TEDALDA, CAPRESE MICHELANGELO, MONTERCHI, SANSEPOLCRO E SESTINO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI E DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NEI TERRITORI MONTANI";

Preso atto dello schema di "CONVENZIONE TR UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA E I COMUNI DI ANGHIAI, BADIA TEDALDA, CAPRESE MICHELANGELO, MONTERCHI, SANSEPOLCRO E SESTINO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI E DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NEI TERRITORI MONTANI", elaborato dagli Uffici dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

PREMESSO che:

- in forza di quanto stabilito dalla Legge Regionale Toscana n° 22/2015 così come modificata dalla L.R. 70/2015, l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana ha acquisito le competenze in materia di forestazione, così come disciplinata da L.R. 39/2000 s.m.i e relative disposizioni attuative, per tutto il territorio della Valtiberina Toscana;
- le Amministrazioni comunali costituenti l'Unione stessa si estendono su ampie porzioni del territorio in area montana e soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-legge 30 dicembre 1923 n° 3267;
- in virtù delle competenze acquisite in materia di forestazione, l'Unione possiede personale tecnico e operativo specializzato in grado di attuare gli interventi pubblici forestali di cui all'art.10 della L.R 39/2000 s.m.i, volti a garantire e valorizzare la funzione di tutela idrogeologica ed ambientale delle formazioni forestali, con particolare riguardo alle aree montane e pedecollinari appenniniche del territorio;
- detti interventi ben si armonizzano con l'esigenza di manutenzione e valorizzazione delle aree aperte e di viabilità comunale a fondo migliorato destinate alla fruizione pubblica, considerata anche la contiguità tra tali spazi urbani e periurbani con il territorio boscato circostante;
- le Amministrazioni Comunali sopra richiamate riconoscono la professionalità del personale forestale tecnico-forestale alle dipendenze dell'Unione ed intendono favorire il consolidamento e la valorizzazione dell'occupazione avvalendosi delle prestazioni fornite dal personale dell'Unione stessa nell'ambito nei territori montani di rispettiva competenza;
- la sinergia tecnico operativa tra gli Enti convenuti, da attuarsi con la stipula di apposita convenzione, permette di superare i limiti derivanti dalla ridotta capacità operativa delle strutture tecniche comunali determinata da molteplici fattori, in primis dall'esiguità degli organici venutasi a creare nel tempo;

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione di affidare all'Unione l'incarico disvolgere interventi programmabili annualmente di manutenzione ordinaria e straordinaria riconducibili alle tipologie di interventi pubblici forestali definiti ai sensi dell'art.10 della L.R 39/2000 s.m.i all'interno delle aree comunali di rispettiva competenza, comprese le relative prestazioni tecniche;

CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione si svolgeranno di norma nel periodo primaverile-autunnale (aprile/novembre), salvo diverse disposizioni da concordare tra gli Enti e nei limiti delle disponibilità economiche, di personale e mezzi in relazione al normale svolgimento dei lavori di competenza dell'Unione per la gestione del PAFR.

ESAMINATO il suddetto schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con il quale si disciplinano le rispettive attività;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno provvedere all'approvazione del suddetto schema di convenzione con tra i Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino e l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana al fine di garantire la necessaria manutenzione e valorizzazione delle aree

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

con voti unanimi

DELIBERA

1) Di prendere atto dello schema di "DI CONVENZIONE TR UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA E I COMUNI DI ANGHIAI, BADIA TEDALDA, CAPRESE MICHELANGELO, MONTERCHI, SANSEPOLCRO E SESTINO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI E DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NEI TERRITORI MONTANI;

2) Che i prezzi unitari indicati in allegato formano parte integrante del deliberato del presente atto;

3) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del deliberato del presente atto;

4) Di autorizzare il rappresentante legale sottoscrivere la convenzione in questione al fine di regolare il rapporto tra gli Enti, autorizzando il medesimo ad apportare in sede di stipulazione eventuali modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Angelo Capalbo

